



CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

Repertorio Atti n. 2091 del 23 settembre 2004

La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano

nell'odierna seduta del 23 settembre 2004 :

PREMESSO CHE :

- La Legge 323 del 24 ottobre 2000 ha riordinato il settore termale definendo con puntualità le aziende termali e le prestazioni termali erogabili e ha demandato a successivi provvedimenti la individuazione dell'elenco delle patologie e di linee guida concernenti l'articolazione in cicli di applicazioni singoli o combinati per ciascuna delle patologie;
- l'art. 3 della richiamata legge ha realizzato una congiunzione tra i vecchi dettati normativi e la nuova organizzazione sanitaria, confermando che possono erogare prestazioni termali esclusivamente le aziende che utilizzano, in quanto titolate allo sfruttamento, acque minerali e termali, nonché fanghi, sia naturali sia artificialmente preparati, muffe e simili, vapori e nebulizzazioni, stufe naturali e artificiali con riconosciute proprietà terapeutiche ai sensi della vigente normativa
- e che siano in possesso di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi definiti ai sensi dell'art. 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni.
- in particolare, ai sensi del richiamato articolo 3 della Legge 323/00, le cure termali possono essere erogate nelle aziende termali che:
 - a) risultano in regola con l'atto di concessione mineraria o di subconcessione giuridicamente valido per lo sfruttamento delle acque minerali utilizzate;
 - b) utilizzano, per finalità terapeutiche, acque minerali e termali, nonché fanghi, sia naturali sia artificialmente preparati, muffe e simili, vapori e nebulizzazioni, stufe naturali e artificiali, qualora le proprietà terapeutiche delle stesse acque siano state riconosciute ai sensi del combinato disposto degli articoli 6, primo comma, lettera t¹), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e 119, comma 1, lettera d²), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112
 - c) sono in possesso dell'autorizzazione regionale, rilasciata ai sensi dell'articolo 43³ della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
 - d) rispondono ai requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi definiti dell'articolo 8, comma 4⁴, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

L'allegato A al presente accordo definisce pertanto i requisiti minimi strutturali, tecnologici ed organizzativi che le aziende termali devono possedere per essere autorizzate all'apertura ed all'esercizio nonché le regole e le metodiche che le aziende stesse devono osservare nell'erogazione delle prestazioni termali individuate dal Ministero della Salute con proprio Decreto del 15 aprile 1994 e recepite dal DPCM 29 novembre 2001 sui Livelli Essenziali di Assistenza nonché dei cicli di cura che saranno eventualmente individuati ai sensi del comma 2 dell'art. 4 della L.323/00.

Tali requisiti sono richiesti sia che le prestazioni vengano erogate con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale, sia che vengano erogate in regime privatistico, ovvero con oneri a carico dell'Istituto Nazionale contro gli Infortuni sul Lavoro e dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale o di altri Enti.

ALLEGATO A

REQUISITI STRUTTURALI TECNOLOGICI ED ORGANIZZATIVI MINIMI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' SANITARIA DA PARTE DEGLI STABILIMENTI TERMALI E SPECIFICAZIONE DELLE CARATTERISTICHE DELLE PRESTAZIONI IDROTERMALI A CARICO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

CAPO I

Requisiti di carattere generale

Articolo 1

Requisiti di carattere generale

Ai sensi dell'art. 3 della L. 323/00 le cure termali possono essere erogate nelle aziende termali in possesso dei seguenti requisiti:

- a) concessione mineraria - o sub concessione o altro titolo giuridicamente valido per l'utilizzazione delle acque minerali secondo le competenze regionali;**
- b) decreto di riconoscimento delle proprietà terapeutiche delle acque ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. b), della legge 323/2000.**

Per le aziende termali autorizzate anteriormente all'entrata in vigore della legge 23.12.1978 n. 833, il "nulla-osta" del Ministero della Sanità, rilasciato in base all'art. 16 del R.D. 28.9.1919, n. 1924, tiene luogo del riconoscimento di cui all'art. 6 lett. t) dell'anzidetta legge;

- c) autorizzazione all'apertura ed all'esercizio dello stabilimento emessi dalle competenti autorità ai sensi delle disposizioni legislative vigenti, tale autorizzazione è subordinata al possesso dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi individuati con il presente atto.**

Articolo 2

Requisiti strutturali tecnologici ed organizzativi comuni a tutti gli stabilimenti termali

Tutti gli stabilimenti termali devono essere in possesso dei requisiti minimi strutturali tecnologici generali e per le attività ambulatoriali dei "Requisiti minimi strutturali" previsti per le attività ambulatoriali individuati con DPR 14 gennaio 1997, per quanto applicabili.

Inoltre devono garantire la

1. disponibilità di un medico responsabile delle attività sanitarie svolte nello stabilimento, ove di tale compito non si occupi personalmente il direttore sanitario;
2. **presenza di un medico per tutto l'orario giornaliero di apertura dei reparti termali, ovvero garanzia di pronta assistenza medica per tutto l'orario giornaliero di apertura degli stessi reparti, assicurata attraverso un servizio di guardia medica privato.**

3. presenza presso l'Azienda termale delle seguenti attrezzature e farmaci di pronto soccorso:

- uno sfigmomanometro,
- un apparecchio manuale di rianimazione
- una bombola di ossigeno completa di manometro e di riduttore
- siringhe di plastica monouso e laccio emostatico, aghi, filo e pinza per sutura
- farmaci: analettici e cardiotonici, antispastici e sedativi, cortisone per uso endovenoso, emostatici per applicazioni topiche e per uso parenterale, ipotensivi e coronodilatatori, antiallergici, antistaminici broncodilatatori
- **elettrocardiografo e defibrillatore semiautomatico.**

4. presenza per tutto l'orario giornaliero di apertura dei reparti termali di personale formato al primo trattamento di eventuali urgenze compreso l'utilizzo del defibrillatore semiautomatico.

Nell'erogazione delle prestazioni idrotermali le aziende termali sono tenute:

- a) ad adottare **una cartella clinico-sanitaria** sulla quale siano riportati, oltrechè le generalità del curando, la diagnosi, il tipo di cura prescritto, la quantità delle prestazioni prescritte ed erogate e le modalità di somministrazione delle stesse, nonché un sintetico giudizio sugli effetti delle cure praticate;
- b) a sottoporre a **visita medica** tutti i curandi, prima dell'inizio di qualsiasi ciclo di cura;
- c) ad utilizzare, per qualunque forma di terapia termale, esclusivamente le acque per le quali lo stabilimento termale è in possesso dei titoli di cui al precedente art. 1 lettera b). L'acqua deve pervenire direttamente dalla sorgente tramite idonea adduzione che ne garantisca il mantenimento delle caratteristiche chimico-fisiche. Solo per l'effettuazione delle terapie inalatorie e del ciclo di cura della sordità rinogena, ove il medico termale lo ritenga necessario in relazione alle esigenze del curando, è consentita l'alternanza delle proprie acque minerali riconosciute con altre acque minerali di provenienza esterna, parimenti riconosciute e confezionate in contenitori di vetro monouso della capacità di un litro, purché l'uso delle prime sia prevalente.

CAPO II

Requisiti specifici relativi a determinati cicli di cura termale e specificazione delle caratteristiche delle prestazioni a carico del Servizio Sanitario Nazionale.

Articolo 3

Specificazione delle caratteristiche delle prestazioni di balneo-fangoterapia e definizione dei requisiti specifici

Le prestazioni di **balneo-fangoterapia** sono erogabili attraverso tre distinte modalità di cura:

- a) fanghi e bagni terapeutici;
- b) fanghi e docce c.d. di annettamento (da erogarsi unicamente nell'ipotesi in cui il ciclo di cura sia espressamente prescritto con tale completa locuzione; per tutte le altre prescrizioni di fangoterapia, comunque indicate in sede di prescrizione, deve intendersi prescritto il ciclo di fanghi e bagni terapeutici);
- c) bagni terapeutici.

Tutte le prestazioni di cui sopra, debbono essere effettuate in camerini singoli di conveniente cubatura ed aerazione e, nell'ipotesi in cui le acque termali utilizzate sviluppino gas, dovrà essere curato un continuo ricambio di aria nell'ambiente, sia attraverso idonee aperture ben ubicate, sia con specifiche apparecchiature.

Il reparto di cure deve disporre di un numero di **addetti all'assistenza dei curandi**, tale che sia in servizio almeno **un addetto ogni otto curandi in trattamento contemporaneo**. La valutazione del rapporto è effettuata alla stregua del numero di pazienti trattati nell'anno precedente.

Il bagno relativo ai cicli di cura di cui sopra ha di norma durata di 15 minuti e deve essere effettuato in vasca singola in una quantità di acqua tale da consentire agevolmente la cosiddetta "immersione totale" del curando.

I cicli di cui alle precedenti lettere a) e b) sono comprensivi della reazione che ne è momento integrante e conclusivo.

La fangoterapia deve essere effettuata esclusivamente con fango maturato in loco, cioè nell'ambito dello stabilimento e comunque nell'ambito della singola Azienda termale, nelle acque minerali di cui agli specifici titoli amministrativi.

Le aziende termali interessate devono disporre di idonee attrezzature naturali o artificiali (fangaie) per la maturazione del fango per un periodo non inferiore a sei mesi, in grado di produrne quantità sufficienti al fabbisogno stagionale calcolato alla stregua della formula concordata nell'Accordo 1997.

Lo spessore del fango in maturazione nella fangaia non può essere superiore a metri 1,50 salvo che l'ossigenazione degli strati inferiori non sia assicurata da idoneo impianto di rimescolamento; il fango da rigenerare deve essere allocato in vasche separate.

Articolo 4

Specificazione delle caratteristiche delle irrigazioni vaginali e definizione dei requisiti specifici

Le irrigazioni vaginali debbono essere eseguite da un'ostetrica o da un infermiere, sotto la responsabilità di un medico specialista in ostetricia e ginecologia, o in una delle discipline equipollenti, o in idrologia medica.

Le irrigazioni vaginali devono essere effettuate in ambienti singoli, con apparecchio che utilizzi acqua fluente e garantisca la regolazione della temperatura e della pressione.

Articolo 5

Specificazione delle caratteristiche dei cicli di cura della sordità rinogena e definizione dei requisiti specifici

Le insufflazioni endotimpatiche, da praticare mediante cateterismo tubarico, debbono essere effettuate direttamente da un medico specializzato in otorinolaringoiatria o discipline equipollenti, in audiologia e foniatria o in idrologia medica o in possesso di specifica

esperienza. Le insufflazioni endotimpatiche possono essere sostituite con il politzer crenoterapico secondo Silimbani, che deve essere parimenti eseguito da un medico in possesso dei titoli di cui sopra.

Per l'esecuzione del ciclo di cura le Aziende termali devono avere a disposizione:

- a) cabina silente;
- b) audiometro;
- c) impedenziometro;
- d) attrezzature ambulatoriali per la diagnostica otorinoia ringoiatrica;
- e) dotazioni ambientali e strumentali per l'effettuazione delle insufflazioni endotimpaniche e delle cure inalatorie.

Articolo 6

Specificazione delle caratteristiche delle prestazioni idrotermali rivolte a pazienti affetti da Vasculopatie periferiche e definizione dei requisiti specifici

Il ciclo di cura delle vasculopatie periferiche deve essere effettuato sotto la responsabilità di medici specialisti in cardiologia o discipline equipollenti o in angiologia o discipline equipollenti o in idrologia medica.

Per l'esecuzione del ciclo di cura le aziende termali devono avere a disposizione: laboratorio di analisi interno o convenzionato con l'azienda termale , elettrocardiografo e doppler.

Articolo 7

Specificazione delle caratteristiche della terapie inalatorie e la terapia idropinica e definizione dei requisiti specifici

Requisiti specifici terapie inalatorie: la cubatura degli ambienti di cura deve essere almeno pari a 5.50 mc per punto cura individuale ed a 4.50 mc per posto cura collettivo, esclusi i locali di attesa. La capacità massima dei locali destinati alle cure collettive deve essere indicata da appositi cartelli.

Negli ambienti di cura deve essere assicurata la costante normalizzazione dell'aria, attraverso idonei sistemi di ricambio e/o deumidificazione.

a) terapia idropinica: i servizi igienici, con wc ed orinatoi, devono essere in numero tale che il rapporto con il numero dei curandi contemporaneamente presenti nello stabilimento nei periodi di massima punta, convenzionalmente determinato alla stregua della formula concordata nell'Accordo 1997, risulti di almeno un servizio per 55 curandi e di un servizio per 30 curandi per gli stabilimenti che utilizzano acque a prevalente effetto catartico.

Articolo 8

Requisiti specifici per i cicli di cura della riabilitazione neuromotoria e della rieducazione motoria del motuleso e della riabilitazione della funzione respiratoria

Per l'erogazione dei cicli di cura sottoelencati, le aziende termali interessate debbono possedere i seguenti requisiti:

A. ciclo della riabilitazione neuromotoria e della rieducazione funzionale del motuleso:

a) personale

1. medico specialista in medicina fisica e riabilitazione o discipline equipollenti o affini;
2. fisioterapisti;
3. massofisoterapisti;

b) servizi diagnostici

1. servizio di diagnostica per immagini interno o convenzionato con l'azienda termale;
2. laboratorio di diagnostica chimico-clinica interno o convenzionato con l'azienda termale;
3. servizio di elettrofisiologia attrezzato anche per esami elettromiografici interno o convenzionato con l'azienda termale.

c) attrezzature terapeutiche

1. reparto di fangobalneoterapia;
2. piscina termale attrezzata per riabilitazione in acqua, dotata di idonei meccanismi che ne consentono l'utilizzazione anche ai disabili;
3. palestra idoneamente attrezzata per la riabilitazione neuromotoria;
4. locali attrezzati per l'esecuzione dei seguenti trattamenti: massoterapia; elettroterapia (galvanica, faradica, interferenziale, diadinamica, ionoforesi, elettrostimolazioni esponenziali); termoterapia; fototerapia (ultravioletti, infrarossi); sonoterapia(ultrasuoni); laserterapia; magnetoterapia; trazioni e manipolazioni vertebrali.

B. ciclo della riabilitazione della funzione respiratoria

a) personale

1. medico specialista in malattie dell'apparato respiratorio o in medicina fisica e riabilitazione o in discipline equipollenti o affini;
2. fisioterapisti;

b) servizi/attrezzature diagnostiche

1. ambulatorio di diagnostica funzionale polmonare attrezzato per eseguire esami spirometrici di base (CV,VC,VRE,VRI,VEMS, VMM,CVF,PFE, indice di Tiffeneau, frequenza respiratoria); esami spirometrici di base + curva flusso-volume; ossimetria;
2. ambulatorio di elettrocardiografia;
3. attrezzature radiologiche di base per lo studio del torace, anche in convenzione con un servizio di radiologia esterno

4. attrezzature per esami chimico-clinici di base, per ricerche allergologiche complete per via percutanea e per eventuali provocazioni specifiche degli organi bersaglio, anche in convenzione con un laboratorio esterno.

c) attrezzature terapeutiche

1. apparecchi per la crenoterapia inalatoria singola e/o collettiva (aerosol, humages, inalazioni, nebulizzazioni);
2. apparecchi per ventilazione meccanica assistita a pressione positiva intermittente;
3. palestra per chinesiterapia respiratoria collettiva;
4. box per chinesiterapia respiratoria singola e per drenaggio posturale.

I servizi di diagnostica per immagini o di laboratorio interni, i locali e le attività di recupero e rieducazione funzionale o respiratoria interni devono essere conformi ai requisiti previsti dalla normativa regionale o nazionale per i presidi che svolgono le stesse attività sanitarie.

I requisiti elencati nel presente articolo costituiscono presupposto valido esclusivamente per l'autorizzazione ad erogare i cicli di riabilitazione termale, quelli, cioè, di cui è parte integrante l'impiego del mezzo termale, quali risultano strutturati nel già citato allegato 5) del Decreto del Ministro della Salute 15 aprile 1994, richiamato dal DPCM 29.11.2001 sui LEA e limitatamente ai soggetti assicurati dall'**INAIL** in base ai rispettivi vigenti ordinamenti, salvo diversamente disposto dalla programmazione regionale.



REGIONE DEL VENETO DIREZIONE PER I SERVIZI SANITARI
Allegato alla dgr n. 2496 del 06 Agosto 2004

ALLEGATO B

Requisiti minimi per l'accreditamento delle aziende termali

CAPO I

Requisiti di carattere generale

Articolo 1

Requisiti di carattere generale

- 1) adozione di idonea **scheda informatizzata** finalizzata alla sistematica rilevazione, anche sulla base delle indicazioni e degli orientamenti del S.S.N., di dati clinici e sociali relativi ai soggetti in cura termale, da cui sia possibile ricavare, su basi statisticamente significative, elementi epidemiologicamente utili sia ai fini della valutazione degli effetti della terapia termale effettuata e sia a fini di carattere sanitario generale, in ordine alla prevenzione ed alla cura delle malattie, nonché alla riabilitazione; qualora richiesti, i dati raccolti dovranno essere disponibili al Ministero della Salute e alle Regioni competenti;
- 2) impegno dell'azienda termale a garantire la **qualificazione e l'aggiornamento professionale del personale**, attraverso la partecipazione ad almeno un evento formativo all'anno;
- 3) sistematiche, ricorrenti, periodiche iniziative di **educazione sanitaria** su temi legati in modo specifico alle cure termali erogate o anche su argomenti di ordine sanitario generale (lotta al tabagismo, all'alcolismo, corretta alimentazione e stili di vita corretti);
- 4) erogazione gratuita ai curandi di atti medici di routine, quali, ad esempio, controllo pressione, e peso.
- 5) pubblicazione all'interno dello stabilimento e messa a disposizione agli utenti della Carta dei Servizi aziendale.

CAPO II

Requisiti specifici relativi a determinati cicli di cura termale.

Articolo 2

Fangoterapia

- 1) disponibilità, nell'ambito dell'azienda termale, di idoneo impianto per la maturazione del **fango**, con capacità di produzione di fango maturo **in quantità superiore di almeno il 10% al fabbisogno stagionale**, calcolato con la formula riportata nell'allegato "F";
- 2) organizzazione strutturale idonea a consentire a tutti i curandi di effettuare la reazione in ambiente singolo contiguo con il camerino di cura e da questo diviso da tramezzatura, o in ambiente singolo coincidente con quello di cura, se dotato di

adeguato sistema di ricambio d'aria.

Soddisfano al requisito gli alberghi termali presso i quali la reazione è effettuata in camera da letto.

Agli effetti di cui al comma precedente e di tutte le successive specifiche e disposizioni del presente atto, per albergo termale intendesi quello in cui le prestazioni termali erogate ai soggetti ospitati nell'albergo stesso rappresentano mediamente almeno i tre quarti della loro quantità complessiva;

- 3) disponibilità di attrezzature idonee ad assicurare l'effettiva applicazione di biancheria calda ;
- 4) il reparto di cure deve disporre di un numero di operatori, contrattualmente ed effettivamente addetti all'assistenza dei curandi, tale che sia garantita l'attività, di almeno **un addetto in servizio ogni cinque curandi in trattamento contemporaneo**. La valutazione del rapporto è effettuata con riferimento al numero di pazienti trattati nell'anno precedente.
A ciascun addetto può essere affidato un numero superiore di ambienti di applicazione del fango, se presso lo specifico reparto di fangoterapia risulta comunque concretamente assicurato un alto grado di assistenza ai curandi, attraverso l'adozione di particolari soluzioni tecniche di adduzione e di erogazione del fango che, sollevando parzialmente gli operatori dall'onere di operazioni preparatorie e preliminari, consentono loro di dedicarsi con maggiore sistematicità ed efficacia alle loro peculiari funzioni professionali; fermo restando il rispetto dello specifico requisito previsto nel precedente art. 3 dell'allegato A .
- 5) disponibilità presso il reparto di fangoterapia, di medici **specialisti in ortopedia** e traumatologia o discipline equipollenti o affini, in **reumatologia**, in **recupero e rieducazione funzionale** dei motulesi e neurolesi o discipline equipollenti o affini, o in **idrologia medica** incaricati di funzioni specifiche, quali l'esame di soggetti in particolari condizioni cliniche selezionati in sede di visita di ammissione alla cura, l'indirizzo ed il coordinamento delle attività sanitarie del reparto, gli approfondimenti diagnostici e terapeutici sui casi di più significativa rilevanza, la valutazione finale, anche a campione, degli effetti del ciclo di fangoterapia e simili.

Tale disponibilità deve essere garantita per i seguenti orari minimi di servizio:

- a) due ore settimanali, relativamente a reparti in cui risultano effettuati, avuto riguardo alla media del triennio precedente l'anno di applicazione del presente atto, fino a 50.000 trattamenti annui;
- b) quattro ore settimanali da 50.000 a 100.000 trattamenti di cura annui;
- c) sei ore settimanali, oltre 100.000 trattamenti di cura l'anno.

Nell'ipotesi in cui il reparto di cure non disponga degli specialisti indicati al punto 5), la circostanza non è impeditiva dell'accreditamento dell'azienda ma preclude alla stessa l'iscrizione al livello tariffario A di cui al successivo allegato C.

Articolo 3 **Fangobalneoterapia, balneoterapia**

Ai fini dell'accreditamento per il ciclo di cura della fangobalneoterapia, valgono gli stessi requisiti e le stesse precisazioni di cui al precedente articolo 2, in quanto applicabili. Il rapporto tra il numero dei curandi e quello degli operatori contrattualmente ed effettivamente incaricati dell'assistenza deve essere pari ad almeno **un addetto in servizio ogni cinque curandi in trattamento contemporaneo**. La valutazione del rapporto è effettuata con riferimento al numero di pazienti trattati nell'anno precedente. A ciascun addetto può essere affidato un numero superiore di ambienti di applicazione del fango, se presso lo specifico reparto di fangoterapia risulta comunque concretamente assicurato un alto grado di assistenza ai curandi, attraverso l'adozione di particolari soluzioni tecniche di adduzione e di erogazione del fango che, sollevando parzialmente gli operatori dall'onere di operazioni preparatorie e preliminari, consentono loro di dedicarsi con maggiore sistematicità ed efficacia alle loro peculiari funzioni professionali, fermo restando il rispetto dello specifico requisito previsto nel precedente art. 3 dell'allegato A. Ai fini dell'accreditamento per il ciclo di cura della balneoterapia, valgono gli stessi requisiti, con l'aggiunta della disponibilità, presso il reparto, di medici specialisti in dermatologia o discipline equipollenti o affini o in idrologia medica, qualora i cicli di balneoterapia siano erogabili in regime di accreditamento anche per le patologie dermatologiche e le stesse precisazioni di cui al precedente articolo 2, in quanto applicabili, fatta eccezione per il rapporto tra il numero dei curandi e quello degli operatori contrattualmente ed effettivamente incaricati dell'assistenza, che deve essere pari ad almeno un addetto in servizio ogni otto curandi in trattamento contemporaneo. La valutazione del rapporto è effettuata con riferimento al numero di pazienti trattati nell'anno precedente. Nell'ipotesi in cui il reparto di cure non disponga degli specialisti indicati ai commi precedenti, la circostanza non è impeditiva dell'accreditamento dell'azienda ma preclude alla stessa l'iscrizione al livello A di cui al successivo allegato C.

Articolo 4 **Stufe o grotte**

Ai fini dell'accreditamento del ciclo di cura delle stufe o grotte si applicano gli stessi criteri di cui al precedente articolo 2, in quanto applicabili.

Articolo 5

Terapie inalatorie: inalazioni, nebulizzazioni, aerosol, humage

Disponibilità, presso il reparto di cure inalatorie, di medici specialisti in otorinolaringoiatria o discipline equipollenti, in pneumologia o discipline equipollenti, in audiologia o in idrologia medica, con orari minimi di servizio parametrati alla stregua dei criteri di cui al precedente art. 2, n. 5).

Nell'ipotesi in cui il reparto di cure non disponga degli specialisti indicati al comma precedente la circostanza non è impeditiva dell'accreditamento dell'azienda ma preclude alla stessa l'iscrizione al livello A di cui al successivo allegato C.

14

Articolo 6

Terapia idropinica

1. parco a disposizione dei curandi di superficie tale che ognuna delle persone contemporaneamente presenti nei periodi di massima punta, da calcolarsi alla stregua della formula di cui all'allegato G, disponga di uno spazio di almeno 5,75 mq;
2. strutture e spazi coperti per la effettuazione della cura in caso di pioggia, di capacità tale che ognuna delle persone contemporaneamente presenti nei periodi di massima punta, il cui numero si assume come pari al 50% di quello calcolato alla stregua della formula di cui al precedente punto, disponga di almeno 1,3 mq di spazio;
3. rapporto tra il numero dei servizi igienici, con wc ed orinatoi, installati e funzionanti nell'ambito dello specifico reparto di cura e quello delle persone contemporaneamente presenti nei periodi di massima punta, pari ad almeno un servizio ogni 45 curandi e di un servizio ogni 27 curandi, relativamente agli stabilimenti termali che utilizzano acque a prevalente effetto catartico;
4. disponibilità, presso il reparto di cure idropiniche, di medici specialisti in idrologia medica, in urologia o discipline equipollenti o affini, in gastroenterologia o discipline equipollenti e affini secondo gli stessi criteri e parametri di cui al precedente art. 2, punto 5).

Nell'ipotesi in cui il reparto di cure non disponga degli specialisti indicati, al comma precedente la circostanza non è impeditiva dell'accreditamento dell'azienda ma preclude alla stessa l'iscrizione al livello A di cui al successivo allegato C.

Articolo 7

Ciclo di cura della sordità rinogena, delle irrigazioni vaginali con bagno, delle vasculopatie periferiche e della riabilitazione neuromotoria e della funzione respiratoria.

Ai fini dell'accreditamento per il ciclo di cura della sordità rinogena, delle irrigazioni vaginali con bagno, delle vasculopatie periferiche e della riabilitazione neuromotoria e della funzione respiratoria non sono richiesti requisiti ulteriori rispetto a quelli previsti dagli artt. 4, 4 bis, 4 ter, 6 dell'allegato A.



REGIONE DEL VENETO DIREZIONE PER I SERVIZI SANITARI
Allegato alla dgr n. 2496 del 06 Agosto 2004

ALLEGATO C

Definizione e attribuzione di livelli tariffari differenziati alle aziende termali accreditate

Articolo 1

Ordinamento in livelli differenziati delle tariffe relative alle prestazioni idrotermali erogate dalle aziende termali accreditate

Al fine di commisurare i corrispettivi dovuti dalle aziende U.S.L. all'oggettivo grado di qualificazione dei reparti delle aziende termali, le tariffe relative ai cicli di cura della **fangoterapia, della fangobalneoterapia, della balneoterapia, delle irrigazioni vaginali con bagno, delle terapie inalatorie e della terapia idropinica** sono ordinate in **quattro differenti livelli: Super, A, B e C.**

Quella relativa al ciclo di cura delle **stufe o grotte** in **tre differenti livelli: Super, A e B.**
Le tariffe relative a tutti gli altri cicli di cura erogati sono stabilite in livello unico per tutte le aziende accreditate.

Articolo 2

Rilevanza dei livelli tariffari; criteri e parametri per la loro attribuzione

I livelli tariffari A, B e C non attengono all'azienda termale unitariamente intesa ma hanno effetto limitatamente allo specifico ciclo di cura cui sono riferiti.

L'attribuzione alle singole aziende accreditate dell'uno o dell'altro dei livelli tariffari di cui al precedente comma è determinata, per ciascun ciclo di cura, dal **conseguimento del relativo punteggio minimo previsto dalla tabella di cui all'allegato "H".**

Il punteggio anzidetto è ottenuto sommando i punti assegnati a requisiti erogativi specificamente riferiti al ciclo di cura oggetto di valutazione ai sensi, rispettivamente, degli articoli 3, d, 5. 6. 7 e 8 seguenti, nonché al successivo articolo 9, e quelli assegnati ai requisiti attinenti alla organizzazione ed alla qualificazione complessive dell'azienda termale interessata ai sensi dell'articolo 10 seguente.

Il mancato conseguimento del punteggio minimo previsto per il livello B o, relativamente al ciclo di cure delle stufe o grotte, per il livello A, comporta l'attribuzione automatica dell'ultimo livello tariffario.

Il Livello tariffario Super attiene all'azienda termale unitariamente intesa e produce effetti per tutti i cicli di cura ordinati in più livelli; esso è attribuito alle condizioni e secondo i criteri di cui agli articoli 12 e seguenti.

Articolo 3

Criteri di valutazione dei requisiti erogativi specifici del ciclo di cura della fangoterapia

Ai fini della determinazione del livello tariffario del ciclo di cura "fango e doccia c.d. di annessamento" sono assegnabili punti ai requisiti erogativi sottoelencati, secondo i criteri, i parametri e le misure rispettivamente indicate:

a) disponibilità, nell'ambito dell'azienda termale, di idonei impianti per la maturazione del fango:

1) con capacità di produzione di fango maturo in quantità superiore di almeno il 20% al fabbisogno stagionale calcolato con la formula riportata nell'allegato "F":
punti 20;

2) con capacità di produzione superiore di almeno il 30% al fabbisogno stagionale calcolato con la formula riportata nell'allegato "F"
punti 30;

b) disponibilità di strutture che consentano, dopo la reazione in ambiente singolo, l'agevole prosecuzione del soggiorno in ambiente comune in cui è garantita la razionale acclimatizzazione dei curandi.

Soddisfano il requisito di cui al presente articolo, gli alberghi termali. **punti 10.**

c) rapporto tra il numero dei curandi e quello degli operatori contrattualmente ed effettivamente addetti allo specifico compito, tale che sia garantita l'attività di almeno un addetto in servizio ogni quattro curandi in trattamento. La valutazione del rapporto è effettuata alla stregua del numero di pazienti trattati nell'anno precedente **punti 20.**

d) disponibilità presso il reparto di fangoterapia, di medici specialisti in ortopedia e traumatologia o discipline equipollenti o affini, in reumatologia, in recupero e rieducazione funzionale dei motulesi e neurolesi o discipline equipollenti o affini, o in idrologia medica incaricati di funzioni specifiche, quali l'esame di soggetti in particolari condizioni cliniche selezionati in sede di visita di ammissione alla cura, l'indirizzo ed il coordinamento delle attività sanitarie del reparto, gli approfondimenti diagnostici e terapeutici sui casi di più significativa rilevanza, la valutazione finale, anche a campione, degli effetti del ciclo di fangoterapia e simili:

1) relativamente a reparti in cui risultano effettuati, avuto riguardo alla media del triennio precedente l'anno di applicazione del presente atto, fino a 50.000 trattamenti annui:

la) in caso di disponibilità di uno degli specialisti sopra elencati per un orario di servizio minimo di tre ore settimanali: **punti 20;**

lb) se al servizio di cui al precedente numero la) si aggiunge l'attività di un secondo specialista, in disciplina diversa da quella di cui al punto la), per almeno due ore settimanali: in alternativa al precedente punteggio, **punti 30;**

2) da 50.001 a 100.000 trattamenti di cura annui: nelle stesse ipotesi alternative di cui al precedente numero 1), punti la) o lb) stessi punteggi, per orari di servizio, rispettivamente di sei e quattro ore settimanali;

3) Oltre 100.000 trattamenti di cura l'anno: come al precedente numero 2 per orari di servizio rispettivamente di nove e sei ore settimanali;

Agli effetti della presente lettera d), è assegnato il competente punteggio dello specifico servizio medico-specialistico prestato dallo specialista in idrologia medica solo se trattasi di persona diversa da quella di cui al successivo articolo 10, punto) lettere a) e b) e da quella di cui al successivo articolo 11), lettera a), ;

e) possibilità di effettuare cure complementari e sinergiche di tipo riabilitativo:

1) disponibilità di strutture, organicamente e funzionalmente annesse al reparto di cura di fangoterapia, idoneamente attrezzate sul piano organizzativo, strumentale ed umano per la effettuazione di trattamenti sinergici e complementari di tipo riabilitativo:

punti 15;

2) disponibilità di piscina termale organicamente e funzionalmente annessa al reparto di cura idoneamente attrezzata per la riabilitazione della funzione motoria e con personale medico ed altro personale qualificato:

punti 10;

3) disponibilità di percorsi di deambulazione in acqua termale:

punti 5;

f) organizzazione idonea a consentire ai curandi la prenotazione delle sedute di cura:

punti 10;

g) attività sistematica di ricerca scientifica nelle discipline connesse alla specifica terapia termale, le cui risultanze siano edite a stampa su riviste scientifiche:

1. indicizzate ovvero recensite da motori di ricerca internazionali

punti 15

2. con impact factor

punti 35

I due punteggi non sono cumulabili.

h) attività sistematica di ricerca scientifica effettuata in gruppo da due o più aziende, le cui risultanze siano edite a stampa su riviste scientifiche:

1. indicizzate ovvero recensite da motori di ricerca internazionali

punti 10

2. con impact factor

punti 25

I due punteggi non sono cumulabili.

L'attribuzione del suddetto punteggio si intende per ciascuna delle aziende, a condizione che sia idoneamente documentata l'effettiva partecipazione di ciascuna delle aziende associate a tutte le fasi operative e che gli atti pubblicati evidenzino la specifica rilevanza dell'attività riferibile al consorzio o all'associazione medesimi, in modo inequivocabile e idoneo a consentire, alla stregua dei criteri di cui il comma precedente, la valutazione dell'effettivo ruolo svolto da ciascuna delle aziende associate.

Il requisito della sistematicità si intende concretato da cadenza almeno triennale di pubblicazione e trasmissione degli atti alla azienda U.S.L. e alla Regione territori al meri te competenti.

Articolo 4

Criteri di valutazione dei requisiti erogativi specifici del ciclo di cura della fangobalneoterapia

Ai fini della determinazione del livello tariffario del ciclo di cura "fango con bagno terapeutico" si applicano gli stessi criteri di cui al precedente articolo 3, ivi compreso il

rapporto tra il numero dei curandi e quello degli operatori contrattualmente ed effettivamente incaricati dello specifico compito, da parametrarsi nel modo seguente: **un addetto in servizio ogni quattro curandi in trattamento contemporaneo.**

La valutazione del rapporto è effettuata alla stregua del numero di pazienti trattati nell'anno precedente. **punti 20;**

Ove i due cicli di cura fangoterapia e della fangobalneoterapia siano effettuati con le stesse strutture e con lo stesso organigramma, il loro livello tariffario non può essere diverso.

18

Articolo 5

Criteria di valutazione dei requisiti erogativi specifici della balneoterapia e del ciclo di cura delle irrigazioni vaginali con bagno

Ai fini della determinazione del livello tariffario del ciclo di balneoterapia si applicano gli stessi criteri di cui al precedente articolo 3, esclusa la valutazione del requisito di cui alla lettera a). La valutazione dei requisiti ivi indicati sub c) è da parametrarsi come segue: rapporto tra il numero dei curandi e quello degli operatori contrattualmente ed effettivamente addetti allo specifico compito è tale che sia in servizio almeno **un addetto ogni sei curandi in trattamento contemporaneo.**

punti 20

La valutazione del rapporto è effettuata alla stregua del numero di pazienti trattati nell'anno precedente.

Ai fini di cui al presente articolo, in aggiunta a quelli elencati nel precedente articolo 3 sub d), è valutabile anche la disponibilità di medici specialisti in dermatologia, o in ginecologia o in (cardiologia o in angiologia) o discipline equipollenti o affini. Agli stessi fini si applica la norma di cui al precedente articolo 4, 2° comma.

punti 20

In ogni caso il livello attribuito al ciclo di balneoterapia per malattie artroreumatiche è, per lo stesso stabilimento, uguale a quello attribuito per la fangobalneoterapia.

Il ciclo di cura delle irrigazioni vaginali con bagno è sempre e comunque ascritto allo stesso livello tariffario attribuito, nello stesso stabilimento, al ciclo di balneoterapia.

Articolo 6

Criteria di valutazione dei requisiti erogativi specifici del ciclo di cura delle stufe o grotte

Ai fini della determinazione del livello tariffario del ciclo di cura delle stufe o grotte si applicano gli stessi criteri di cui al precedente articolo 3, esclusa la valutazione dei requisiti ivi indicati sub a) e c), e con l'aggiunta del requisito seguente: grotte naturali: **punti 30.**

Articolo 7

Criteria di valutazione dei requisiti erogativi specifici del ciclo delle terapie inalatorie: inalazioni, nebulizzazioni, aerosol, humages

Ai fini della determinazione del livello tariffario del ciclo delle terapie inalatorie sono assegnabili punti ai requisiti sottoelencati, secondo i criteri, i parametri e le misure rispettivamente indicate:

a) cubatura degli ambienti di cura; disponibilità di spazi superiori rispettivamente:

- del 10% a quelli indicati nell' art. 5, lett. a) dell' allegato A **punti 15**
- del 20% a quelli indicati nell' art. 5, lett. a) dell' allegato A **punti 25**

b) disponibilità, presso il reparto di cure inalatorie, di medici specialisti in otorinolaringoiatria o discipline equipollenti, in pneumologia o discipline equipollenti, in audiologia o in idrologia medica, stessi criteri, parametri e punteggi di cui al precedente articolo 3, lettera d);

c) disponibilità di strutture, organicamente e funzionalmente annesse al reparto di cure inalatorie, idoneamente attrezzate sul piano organizzativo, strumentale ed umano per la effettuazione di trattamenti sinergici c/o complementari di tipo riabilitativo della funzione respiratoria: **punti 15**

d) disponibilità di reparti dedicati ai bambini organizzati in ambienti separati da quelli destinati alla clientela adulta: **punti 10**

e) **attività sistematica di ricerca scientifica** nelle discipline connesse alla specifica terapia termale: stessi criteri e punteggi di cui al precedente articolo 3, punto g) e h).

Articolo 8

Criteria di valutazione dei requisiti specifici del ciclo di terapia idropinica

Ai fini della determinazione del livello tariffario del ciclo di terapia idropinica sono assegnabili punti ai requisiti erogativi sottoelencati, secondo i criteri, i parametri e le misure rispettivamente indicate:

a) rapporto tra l'estensione del parco in cui sono situate le fonti di cura intendendosi per tale uno spazio a verde, recintato, caratterizzato da alberature e fioriture curate, dotato di idonee attrezzature, razionalmente e diffusamente dislocate, che consentano ai curandi agevole deambulazione e rilassante sosta in ambiente ecologicamente valido - ed il numero delle persone contemporaneamente presenti nei periodi di massima punta, convenzionalmente calcolato con la formula contenuta nell'allegato n. 3, che è parte integrante del presente atto:

- 1) disponibilità di uno spazio per persona superiore a mq 6,25: **punti 20;**
- 2) disponibilità di uno spazio per persona superiore a mq 7,50: **punti 30;**

b) strutture e spazi coperti per l'effettuazione della cura in caso di pioggia:

1) disponibilità di spazio coperto per ognuna delle persone contemporaneamente presenti nei periodi di massima punta, il cui numero complessivo è assunto nel 50°Io di quello calcolato come alla precedente lettera a) di almeno 1,5 mq: *punti 15*; 2) di almeno 2,0 mq:

punti 30;

c) rapporto tra il numero dei servizi igienici, con wc ed orinatoi, installati e funzionanti nell'ambito dello specifico reparto di cura e quello delle persone contemporaneamente presenti nei periodi di massima punta, calcolato come alla precedente lettera a):

1) da 1/44 a 1/40:

punti 15

2) maggiori di 1/40:

punti 30

Relativamente agli stabilimenti termali che utilizzano acque a prevalente effetto catartico, l'assegnazione dei punteggi indicati nei precedenti numeri 1) e 2) è ancorato, rispettivamente, ai rapporti compresi tra 1/23 e 1/21 e a rapporto migliore di 1/2 1;

d) disponibilità, presso il reparto di cure idropiniche, di medici specialisti in idrologia medica, in urologia o discipline equipollenti o affini, in gastroenterologia o discipline equipollenti o affini: stessi criteri, parametri e punteggi di cui al precedente art. 3, punto d);

e) attività sistematica di ricerca scientifica nelle discipline connesse alla specifica terapia: stessi criteri, parametri e punteggi di cui al precedente art. 3, punto g) e h).

Articolo 9

Regola generale per la valutazione di taluni dei requisiti di cui ai precedenti articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 8 in caso di cicli di cura erogati presso due o più distinti reparti

Ove lo stesso ciclo di cura sia erogato dall'azienda accreditata presso non solo uno, ma due o più distinti reparti di cura che usino acque di cui agli stessi titoli di concessione e di autorizzazione, gli stessi sono considerati come unico reparto.

Nell'ipotesi che precede, le strutture fisse di servizio, ad eccezione della fangaia, sono valutate solo se presenti in tutti i distinti reparti di cura o ad ognuno di essi funzionalmente ed organicamente collegate; gli altri impianti, quali quello del ricambio dell'aria e simili, sono valutati solo se installati e funzionanti presso ognuno dei reparti.

Articolo 10

Criteri di valutazione dei requisiti erogativi attinenti alla organizzazione ed alla qualificazione complessiva dello stabilimento

Ai fini della determinazione del livello tariffario di ciascuno dei cicli di cura di cui al precedente articolo 1, sono assegnabili i punteggi rispettivamente sottoindicati a fianco di ognuno, e con i criteri ivi specificati, ai sottoelencati requisiti attinenti alla organizzazione ed alla qualificazione complessive dell'azienda termale interessata:

1) personale medico:

- a) - disponibilità di almeno un medico a rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato occupato nelle attività sanitarie dell'Azienda, se diverso dal medico valutabile ai fini dell'attribuzione della classe SUPER: **punti 5;**
- se in possesso di specializzazione in idrologia medica o in una delle discipline attinenti la terapia termale praticata in prevalenza e con funzioni di direttore sanitario ulteriori **punti 5:**
- b) presenza di uno specialista in idrologia medica o in una delle discipline attinenti la terapia termale praticata in prevalenza, con adeguato orario di servizio, con funzione di direttore sanitario o sostituto del direttore sanitario dello stabilimento, se persona diversa dallo specialista in idrologia medica rilevato tra gli specialisti di reparto riferiti ad un singolo ciclo di cura ai sensi degli artt. 3,4,5,6,7 e 8 precedenti: **punti 2;**
- 2) servizio interno di elettrocardiografia con presenza di un medico specialista in cardiologia con adeguato orario di servizio: **punti 2;**
- 3) laboratorio di analisi interno: **punti 2;**
- 4) gabinetto radiologico interno: **punti 2;**
- 5) **équipe interdisciplinare di esperti nelle tematiche termali** e/o in discipline ad esse collegate, eventualmente organizzata ed operante anche mediante la gestione in consorzio o altre forme associative tra due o più aziende termali, formata anche attraverso convenzioni con l'Università, Istituti di ricerca, aziende U.S.L., Aziende ospedaliere, con effettiva attività di indirizzo generale documentata nel suo dispiegarsi e nella sua connotazione e rilevanza collegiale, da idonei atti aziendali: **punti 15;**
- 6) disponibilità di attrezzature per la effettuazione di cure sinergiche o complementari con personale qualificato: **punti 10;**
- 7) **centro di ricerca e studio concretamente operante nelle branche attinenti la terapia termale** che, in relazione a casi che presentano in sede di visita medica specialistica c/o di accettazione, particolari esigenze, sia in grado, anche attraverso approfondimenti diagnostici, di formulare indirizzi terapeutici specialistici sinergici c/o complementari alla terapia termale, stilare programmi riabilitativi c/o di educazione sanitaria, tale centro potrà essere organizzato ed operare sia nell'ambito della singola azienda termale che mediante la gestione in consorzio o altre forme associative tra due o più aziende termali: **punti 25;**
- 8) particolari condizioni o strutture ambientali e ricreative, quali parchi, piscine non termali, percorsi "salute" e simili, a disposizione dei curandi: **punti 5;**
- 9) piscina termale a disposizione dei curandi; solo se non valutata, ai sensi del precedente articolo 3, lettera e), numero 2: **punti 5;**
- 10) servizio di dietologia: **punti 5;**
- 11) utilizzo di personale non medico in possesso di diplomi di qualificazione professionale specifica in materia termale riconosciuto dalle regioni: **punti 5;**

Articolo 11

Condizioni e criteri per l'attribuzione del livello Super

Il livello Super può essere attribuito solo alle aziende termali i cui cicli di cura ordinati, a norma del precedente articolo 1, in più livelli tariffari siano, ai sensi degli articoli precedenti, tutti ascrivibili a livello tariffario A, a condizione che l'azienda interessata

risulti in possesso dei requisiti indicati alla seguente lettera a) e, inoltre, vi sia positivamente accertata la sussistenza di almeno due delle tre situazioni riferite alle attività, alle iniziative ed alle manifestazioni aziendali elencate nella successiva lettera b) e di almeno due delle tre condizioni afferenti i servizi e l'organizzazione logistica dello stabilimento di cui alla successiva lettera c):

a)

al) disponibilità di almeno un medico, che sia persona non compresa tra quelle già rilevate e valutate ai fini dell'attribuzione del livello tariffario A, a rapporto di lavoro subordinato, occupato a tempo indeterminato nelle attività sanitarie dell'azienda, che sia in possesso di libera docenza, o del titolo di professore universitario associato, o del titolo di specializzazione in una delle discipline attinenti la terapia termale praticata in prevalenza;

a2) disponibilità di uno specialista in idrologia medica direttamente impegnato nelle attività medico scientifiche dell'azienda termale;

Nei primi due anni dall'entrata in vigore del presente accordo il requisito di cui al punto a2), si intende soddisfatto dalla disponibilità di uno specializzando in idrologia medica che sia iscritto almeno al penultimo anno di corso.

Ove il requisito di cui al punto al) soddisfi il punto a2), quest'ultimo si dà per acquisito.

b)

b1) attività ed iniziative di divulgazione di nozioni attinenti il mantenimento ed il ripristino dello stato di salute, attraverso strumenti illustrativi, iconografici o multimediali, quali vademecum, schemi operativi e comportamentali, indirizzi terapeutici e salutistici distribuiti al pubblico e simili, c/o manifestazioni dimostrative, su temi specifici o anche di ordine sanitario generale, tesa a rendere più corretta la fruizione della cura termale, stimolando la consapevole partecipazione del curando, c/o ad introdurre nello stesso condizioni psicologiche e comportamentali le più opportune per un miglioramento dello stato psicofisico generale;

b2) **attività ed iniziative di indagine** c/o di comunicazione che, nel rispetto del D.L.vo 30.6.2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), coinvolgono i curandi nella individuazione, nell'approfondimento e nella soluzione di problematiche sanitarie attraverso idonei strumenti, quali questionari e simili, con l'ottica di migliorare i rapporti singoli e quelli collettivi tra utenti e strutture e operatori di cura c/o per fini di interesse sanitario generale;

b3) promozione e organizzazione, con cadenza, almeno annuale, di convegni di carattere medico-scientifico, a livello nazionale, in materia di cure termali;

c)

c 1)- periodo annuale di apertura di almeno otto mesi;

c2) apertura settimanale: sette giorni, festivi compresi negli 8 mesi di cui al punto c1);

c3) orario giornaliero di apertura: nei periodi di massima punta, almeno un'ora oltre il consueto orario di ore sette, secondo un nastro orario articolato nel corso della mattinata e del pomeriggio in modo da consentire al paziente la più ampia delle scelte.

Articolo 12

Questionario per la rilevazione dei requisiti

I requisiti di cui agli articoli precedenti sono rilevati, presso ciascuna azienda termale accreditata tramite apposito questionario, compilato e sottoscritto dal legale rappresentante dell'azienda stessa.

Articolo 13

Attestazione del conseguimento dei punteggi minimi e/o della sussistenza dei requisiti per il livello Super e attribuzione del livello tariffario

Il conseguimento dei punteggi minimi complessivi cui è subordinata l'attribuzione dei diversi livelli tariffari e, nei casi di specie, la sussistenza delle condizioni e dei requisiti previsti per il livello Super sono attestati dalla Regione territorialmente competente secondo proprie modalità.

L'attestazione di cui al comma precedente comporta l'attribuzione dello spettante livello tariffario; di detta attribuzione la Regione deve dare comunicazione all'azienda termale interessata e all'azienda U.S.L. territorialmente competente.

ALLEGATO H**PUNTEGGI**

CICLO DI CURA	LIVELLO	MINIMO PUNTI
FANGOTERAPIA	A	200
	B	145
FANGOBALNEOTERAPIA	A	200
	B	145
BALNEOTERAPIA	A	165
	B	130
STUFE O GROTTI	A	175
TERAPIA INALATORIA	A	140
	B	110
TERAPIA IDROPINICA	A	170
	B	125

CICLI DI CURA	SUPER	LIV.1	LIV.2	LIV.3	LIV.4
Tariffe anno 2005	€	€	€	€	€
FANGHI + BAGNI 0 DOCCE	12,04	11,27	10,64	9,72	9,05
FANGHI + BAGNI TERAPEUTICI	20,00	18,68	17,73	16,28	15,21
BAGNI	8,60	8,03	7,63	6,79	5,78
STUFE O GROTTI	8,17	7,66	6,52	4,96	4,96
CURE INALATORIE	3,85	3,57	3,30	3,03	2,79
IRRIGAZIONI VAGINALI *	5,17	5,17	5,17	5,17	5,17
IRRIGAZIONI VAGINALI + BAGNI	13,30	12,44	11,78	9,19	8,17
DOCCE RETTALI *	4,55	4,55	4,55	4,55	4,55
CURE IDROPINICHE PER CALCOLOSI DELLE VIE URINARIE E SUE RECIDIVE	4,48	4,17	3,50	2,90	2,34
CURE IDROPINICHE PER MALATTIE DELL'APPARATO GASTROENTERICO	4,83	4,50	3,77	3,05	2,49
CICLO DI CURA SORDITA' RINOGENA *	14,24	14,20	14,20	14,20	14,20
CICLO DI CURA INTEGRATO DELLA VENTILAZIONE POLMONARE CONTROLLATA	14,15	13,64	12,94	12,45	11,98
CICLO DI VENTILAZIONI POLMONARI CONTROLLATE *	5,41	5,41	5,41	5,41	5,41
CICLO IDROFANGOBALNEOTERAPIA (c.d. "FANGHI EPATICI")	10,20	10,20	10,20	10,20	10,20
CICLO DI CURA DEI POSTUMI DELLE FLEBOPATIE DI TIPO CRONICO *	17,35	17,35	17,35	17,35	17,35
CICLO DI CURE PER LA RIABILITAZIONE MOTORIA *	43,63	43,63	43,63	43,63	43,63
CICLO DI CURA PER LA RIABILITAZIONE DELLA FUNZIONE RESPIRATORIA *	40,97	40,97	40,97	40,97	40,97

* Livello unico

ESENZIONI

Tipologia di esenzione
<u>Esenzione parziale per reddito</u>
<u>Pagano la quota fissa di € 3,10 con l'obbligo da parte dello Stabilimento Termale di inserire sul fronte della ricetta il codice di esenzione e raccogliere la firma del cittadino; inoltre lo Stabilimento Termale apporrà il timbro prestabilito per l'atodichiarazione sul retro della ricetta che dovrà poi essere firmata dal paziente stesso</u>
Cittadini di età inferiore agli anni 6 e superiore agli anni 65, purchè appartenenti ad un nucleo familiare avente reddito complessivo lordo riferito all'anno precedente non superiore a € 36.151,98 (ex art. 8 comma 16 della L. 537/1993 e succ. modifiche e integrazioni)
Cittadini disoccupati ed i familiari a loro carico purchè appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo lordo riferito all'anno precedente, non superiore a €8.263,31 aumentato a €11.362,05 in presenza del coniuge non legalmente ed effettivamente separato, ulteriormente incrementato di € 516,46 per ogni figlio a carico (ex art. 8 comma 16 della L. 537/1993 e succ. modifiche e integrazioni)
Cittadini ultrasessantacinquenni beneficiari di assegno (ex pensione) sociale; l'esenzione si estende anche ai familiari che risultano a loro carico (ex art. 8 comma 16 della L. 537/1993 e succ. modifiche e integrazioni)
Cittadini ultrasessantenni titolari di pensione al minimo, ed i familiari che risultano a loro carico, purchè appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo lordo, riferito all'anno precedente, non superiore a €8.263,31 aumentato a € 11.362,05 in presenza del coniuge non legalmente ed effettivamente separato, ulteriormente incrementato di €516,46 per ogni figlio a carico (ex art. 8 comma 16 della L. 537/1993 e succ. modifiche e integrazioni)

ALTRE ESENZIONI

IL CODICE DEVE ESSERE STATO RIPORTATO DAL MEDICO PRESCRITTORE NELL'APPOSITO SPAZIO

Tipologia di esenzione
<u>Esenzione totale</u>
<u>Non pagano la quota fissa di €3,10 con l'obbligo da parte del medico curante di indicare sull'impegnativa il codice di esenzione</u>
Invalidi di guerra appartenenti alle categorie dalla 1° alla 5° titolari di pensione diretta vitalizia e deportati in campo di sterminio (ex art. 6 co. 1 lett. a del D.M. 01.02.1991)
Invalidi di guerra appartenenti alle categorie dalla 6° alla 8° (ex art. 6 comma 2 lett. A del D. M. 01.02.1991) <i>solo per le prestazioni correlate alla patologia invalidante</i>
Grandi invalidi del lavoro – dall'80% al 100% di invalidità – (ex art. 6 comma 1 lett. B del D.M. 01.02.1991)
Grandi invalidi per servizio appartenenti alla 1° categoria – titolari di specifica pensione – (ex art. 6 co. 1 lett. C del D.M. 01.02.1991)
Invalidi civili al 100% di invalidità senza indennità di accompagnamento (ex art. 6 co. 1 lett. d del D.M. 01.02.1991)
Invalidi civili al 100% di invalidità con indennità di accompagnamento (ex art. 6 co. 1 lett. d del D.M. 01.02.1991)
Invalidi civili con riduzione della capacità lavorativa > 2/3 – dal 67% al 99% di invalidità (ex art. 6 co. 1 lett. d del D.M. 01.02.1991)
Invalidi civili minori di 18 anni con indennità di frequenza ex art. 1 L. n. 289/90 (ex art. 5 comma 6 D. Lgs. 124/1998)
Ciechi assoluti o con residuo visivo non superiore ad un decimo ad entrambi gli occhi – con eventuale correzione – riconosciuti dall'apposita Commissione Invalidi Ciechi Civili- ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. f del D.M. 01.02.1991 – (ex art. 6 L. n. 482/68 come modificato dalla L. n. 68/99)

Tipologia di esenzione
<u>Esenzione parziale</u>
<u>Pagano la quota fissa di €3,10 con l'obbligo da parte del medico curante di indicare sull'impegnativa il codice di esenzione</u>
Invalidi del lavoro con riduzione della capacità lavorativa > 2/3 – dal 67% al 79% di invalidità – (ex art. 6 comma 1 lett. b del D.M. 01.02.1991)
Invalidi del lavoro con riduzione della capacità lavorativa < 2/3 – dall'1% al 66% di invalidità – (ex art. 6 comma 2 lett. b del D.M. 01.02.1991)
Infortunati sul lavoro o affetti da malattie professionali (ex art. 6 comma 2 lett. c del D.M. 01.02.1991) Prestazioni correlate all'infortunio sul lavoro o malattia professionale
Invalidi per servizio appartenenti alle categorie dalla 2° alla 5° (ex art. 6 comma 1 lett. c del D. M. 01.02.1991)
Invalidi per servizio appartenenti alle categorie dalla 6° alla 8° (ex art. 6 comma 1 lett. d del D. M. 01.02.1991)
Sordomuti (da intendersi coloro che sono colpiti da sordità dalla nascita o prima dell'apprendimento della lingua parlata) – ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. f del D. M. 01.02.1991 – (ex art. 7 L. n. 482/68 come modificato dalla L. n. 68/99)

POSSIBILITA' DI USUFRUIRE DI PIU' CICLI DI CURA NELL'ANNO LEGALE

Tale possibilità è riservata esclusivamente a :

- invalidi di guerra
- grandi invalidi del lavoro
- invalidi per causa di servizio (Esercito, Polizia di Stato, Carabinieri ecc.)
- invalidi civili al 100% di invalidità, con o senza indennità di accompagnamento
- invalidi civili con riduzione della capacità lavorativa ai 2/3 terzi – dal 67% al 99% di invalidità

NB : il secondo ciclo di cure per anno legale è concedibile, alle categorie sopra indicate, per la cura della patologia invalidante e purchè non vi sia stata, nello stesso anno legale, altra prescrizione per la stessa patologia.

E' invece ammissibile che i due cicli riguardino lo stesso tipo di trattamento termale se prescritto per patologie diverse (di cui una invalidante)

